

Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d'autore (prima versione)

Questa è la prima versione della nostra proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d'autore, prima che fosse ampliata e migliorata grazie ai contributi ricevuti dalla discussione, di cui è possibile trovar traccia nei commenti qui sotto. La versione finale della proposta è visibile qui.

Art. 42-bis (L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. L'autore di un articolo o di un altro contributo scientifico che sia stato riprodotto in un'opera collettiva, come una rivista scientifica o un libro collettaneo, risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici ha il diritto, dopo un periodo di tempo ragionevole e comunque non superiore a un anno dalla prima pubblicazione, di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la medesima opera indicando gli estremi della prima pubblicazione.

2. Le disposizioni del presente articolo sono di ordine pubblico e ogni clausola contrattuale a esse contraria è nulla.

La Germania e i Paesi Bassi hanno recentemente modificato le proprie leggi sul diritto d'autore per riconoscere agli autori di opere scientifiche un diritto di ripubblicazione non derogabile per via contrattuale. Questo diritto, oltre a rafforzare la libertà scientifica dell'autore, gli offre la possibilità di attuare il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica secondo la cosiddetta via verde, ripubblicando la propria opera in archivi istituzionali o disciplinari liberamente accessibili.

Al momento, infatti, il diritto di ripubblicazione è limitato dai contratti che gli autori sono indotti a firmare con gli editori, anche quando le opere sono frutto di ricerche finanziate totalmente o parzialmente con fondi pubblici. In questo caso, però, sarebbe giusto che il pubblico fruisse, in virtù dell'accesso aperto, dei risultati di indagini che esso stesso ha finanziato tramite la fiscalità generale. La modifica suggerita, peraltro, non impone al ricercatore obblighi amministrativi ulteriori e rispetta il suo diritto d'autore: gli dà semplicemente la facoltà di superare l'interesse commerciale dell'editore per fare uso pubblico della ragione secondo il principio della libertà della scienza e del suo insegnamento riconosciuto dall'articolo 33 della costituzione italiana.

AISA propone di allineare l'Italia ai paesi europei più avanzati aggiungendo un articolo 42-bis alla legge sul diritto d'autore con la finalità di attribuire un diritto di ripubblicazione agli autori di opere scientifiche quali gli articoli apparsi in riviste o i capitoli pubblicati in libri collettanei. Perciò offre alla pubblica consultazione e discussione questa bozza della norma, da inoltrare al governo e al parlamento perché ne sia considerato l'inserimento nella Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

